

Sommario

1	INTRODUZIONE.....	2
2	SCOPO DEL REGOLAMENTO	3
3	ACRONIMI E DEFINIZIONI.....	3
4	ALBO AZIENDALE DEI FORMATORI SSL	3
5	AREE TEMATICHE	3
6	REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FORMATORI SSL	4
7	DURATA DELLA QUALIFICA DI FORMATORE SSL	4
8	ACCESSO ALL'ALBO AZIENDALE FORMATORI SSL.....	4
9	ASSEGNAZIONE NEI CORSI DEI FORMATORI SSL	4
10	RIFERIMENTI LEGISLATIVI.....	5
11	ALLEGATO A.....	7
12	ALLEGATO B.....	9
13	ALLEGATO C.....	11

REDAZIONE:			VERIFICA:			APPROVAZIONE:		
DATA	FUNZIONE	VISTO	DATA	FUNZIONE	VISTO	DATA	FUNZIONE	VISTO

Documento riservato alla circolazione interna.

E' vietata la riproduzione esterna in tutto o in parte senza la preventiva autorizzazione scritta della Direzione

1 INTRODUZIONE

L'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 (ARES 118) ha tra i suoi compiti istituzionali la formazione continua e l'aggiornamento del proprio personale (art.13 co.4 della L.R. n. 9 del 3/08/2004) che costituisce lo strumento fondamentale e necessario per garantire in maniera efficace il mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in emergenza. Ne consegue che lo sviluppo delle competenze, anche in ottica di Salute e Sicurezza sul Lavoro, per il personale appartenente ad ARES 118 rappresenta un requisito di base affinché si possa realizzare la mission aziendale.

Il *“Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”* il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., ha introdotto diverse e sostanziali novità nell'ambito della formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti. Viene introdotta la definizione di formazione (art. 2), un rinnovato e più dettagliato articolo sulla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (art. 37), nonché con l'allegato primo s'innova l'apparato sanzionatorio prevedendo come *“grave violazione”* la mancata formazione, quale presupposto in grado di consentire all'organo di vigilanza di adottare un provvedimento sospensivo per l'attività imprenditoriale. In particolare all'art. 2 comma 1 lettera aa) viene definita la formazione quale:

“processo educativo volto a trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi”.

In questa definizione emerge l'idea di un processo educativo che genera necessariamente un percorso articolato con momenti distinti quali la rilevazione del fabbisogno, la progettazione, l'attuazione e la verifica dei risultati. Altresì si individuano ulteriori figure destinatarie di formazione quali sono gli attori del sistema di sicurezza aziendale compresi quelli che svolgono funzioni di decisione e controllo (dirigenti e preposti) .

Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. inoltre separa in maniera netta gli obblighi di informazione da quelli di formazione dandone altrettante definizioni nel medesimo art. 2 al quale si associa anche il concetto di *“addestramento”*.

Ulteriore impulso al processo formativo viene offerto dall'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (repertorio atti n. 221/CSR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale no 8 del 11/01/2012, e modificato dall'Accordo Stato-Regioni del 7/07/2016.

Il processo d'apprendimento per creare le condizioni idonee ad operare in sicurezza, improntato su un sistema di gestione e prevenzione della sicurezza aziendale, non può essere pertanto relegato ad eventi sporadici, ma deve divenire un elemento fondante nel sistema produttivo aziendale per l'accrescimento e la valorizzazione della professionalità di ogni singolo lavoratore. Questo deve partire dall'informazione e sensibilizzazione sui rischi presenti in azienda passando dalla formazione ed addestramento sulle corrette prassi da porre in essere durante l'attività lavorativa con l'obiettivo di arrivare alla rielaborazione attiva dei processi per un miglioramento continuo del sistema di prevenzione e sicurezza aziendale.

La formazione in tale contesto devono è considerata dall'azienda un investimento; il processo d'apprendimento infatti deve poter trasformare le attitudini di ciascun lavoratore in capacità utili ed utilizzabili dall'azienda per ottimizzare il processo lavorativo evitando danni economici e sociali sia per il

lavoratore che per l'ARES 118 derivanti dalla mancata adozione e rispetto delle norme e procedure per la prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro. Un lavoratore informato e formato è in grado di conoscere il proprio ambiente di lavoro, le macchine, le attrezzature e le sostanze che vengono utilizzate, i mezzi di protezione individuale da usare ed i rischi correlati. Un lavoratore formato è quindi consapevole e rende più facile la gestione della sicurezza.

Non si deve trascurare la possibilità che il processo di formazione dia l'opportunità ai lavoratori di suggerire soluzioni tecniche od organizzative e proporre accorgimenti sperimentati individualmente, né si deve dimenticare che l'informazione costituisce una delle principali misure previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., perché ritenuto unico provvedimento efficace rispetto a comportamenti lavorativi non corretti e pericolosi, i quali determinano la maggioranza degli infortuni. Informare sui rischi e sulle misure di tutela i soggetti sottoposti a rischio lavorativo è un atto doveroso ed è un indiscutibile diritto dei lavoratori.

2 SCOPO DEL REGOLAMENTO

Regolamentare modalità di accesso e mantenimento dell'Albo dei formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008) dell'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ARES 118

3 ACRONIMI E DEFINIZIONI

- SSL Salute e Sicurezza sul Lavoro
- ARES Azienda Regionale Emergenza Sanitaria
- SPP Servizio Protezione e Prevenzione
- RSSP Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione
- LEA Livelli Essenziali di Assistenza
- UOS Unità Operativa Semplice

4 ALBO AZIENDALE DEI FORMATORI SSL

I docenti abilitati per la formazione in materia di SSL di ARES 118 sono riportati *nell'Albo dei formatori in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro*.

5 AREE TEMATICHE

Come previsto dal Decreto interministeriale del 6 marzo 2013, le aree tematiche oggetto dei contenuti didattici sono:

- 1) Area normativa/giuridica/organizzativa;
- 2) Area rischi tecnici/igienico-sanitaria (nel caso di rischi che interessino materie sia tecniche sia igienico-sanitarie, gli argomenti dovranno essere trattati sotto il duplice aspetto);
- 3) Area relazioni/comunicazione.

6 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI FORMATORI SSL

I formatori SSL devono essere in possesso dei requisiti previsti dal Decreto interministeriale del 6 marzo 2013, entrato in vigore il 18 marzo 2014: prerequisito e criteri descritti nell'articolo 1, comma 1 e nell'allegato "Criteri di qualificazione della figura del formatore in materia di salute e sicurezza del lavoro"

7 DURATA DELLA QUALIFICA DI FORMATORE SSL

La qualifica di formatore SSL ha durata triennale e può essere confermata come previsto nel paragrafo "Aggiornamento professionale" dell'Allegato "Criteri di qualificazione della figura del formatore in materia di salute e sicurezza del lavoro" dal Decreto interministeriale del 6 marzo 2013.

8 ACCESSO ALL'ALBO AZIENDALE FORMATORI SSL

All'Albo dei formatori SSL dell'ARES 118 possono richiedere iscrizione professionisti, interni ed esterni all'azienda, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6 e che non si trovino in condizioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi con ARES 118 oppure in situazioni che impediscano di avere rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione. L'iscrizione all'Albo formatori SSL è gratuita e avviene su richiesta degli interessati, partecipando all'apposito bando predisposto da ARES 118.

Le domande di iscrizione sono gestite dalla UOD Formazione e Ricerca con il supporto della UOS SPP.

L'Albo è articolato in 3 sezioni corrispondenti alle aree formative riportate al punto 5. Un'apposita Commissione interna composta dai 4 seguenti membri:

- 1) Direttore Sanitario o un suo delegato;
- 2) Delegato alla formazione SSL o suo delegato;
- 3) Responsabile del UOS Prevenzione e Gestione Sicurezza sul lavoro o suo delegato;
- 4) Un dipendente del ruolo amministrativo con funzioni di segreteria e verbalizzazione;

procederà a valutare le richieste pervenute al fine inserimento nell'Albo. L'iscrizione all'albo non determina alcun diritto di attivazione di incarichi di docenza, ma è condizione necessaria ai fini di ottenere incarichi nell'ambito delle attività di formazione erogate dall'ARES 118 per quanto previsto in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008)

La sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al punto 6 e/o il determinarsi di condizioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi con ARES 118 oppure di situazioni che impediscano di avere rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, comportano la cancellazione dall'albo.

9 ASSEGNAZIONE NEI CORSI DEI FORMATORI SSL

La selezione dei formatori per ciascun corso, è concordata tra:

1. Responsabile UOS Servizio Protezione e Prevenzione (SPP)
2. Delegato alla formazione SSL

3. Responsabile del progetto formativo

La scelta deve essere effettuata prioritariamente tra i formatori interni all'azienda.

La scelta dei formatori esterni è determinata da una o entrambe delle condizioni seguenti:

- a) l'assenza della specifica competenza didattica all'interno dell'Azienda;
- b) l'impossibilità di soddisfare il bisogno formativo per deficit quantitativo di formatori interni.

Il Responsabile SPP, in accordo con il Delegato alla Formazione SSL, può prescindere dalla selezione del formatore fra quelli iscritti all'Albo Formatori SSL in casi specifici quando:

- a) La docenza risulti caratterizzata per il suo contenuto di natura culturale, scientifica non comparabile, in quanto strettamente connesso a particolari abilità, interpretazioni o elaborazioni del docente, desumibile da idonea documentazione;
- b) In situazioni di eccezionale straordinarietà ed urgenza, adeguatamente motivata e documentata, i cui tempi ristretti non consentano di valutare e comparare i curricula dei docenti iscritti all'Albo Formatori SSL;

10 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

- D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- OHSAS 18001:2007- Sistema di gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori (S.G.S.L.) ;
- Linee Guida UNI/EN ISO 45001- Linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (S.G.S.L.);
- Linee di Indirizzo SGSL-AS- Sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Lazio- DCA U00347/2015;
- Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81-21 dicembre 2011;
- Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni- 7 luglio 2016;
- Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 relativo ai "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.";
- Deliberazione Giunta Regionale n.451 del 25/07/2017 della Regione Lazio recante il "Recepimento Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016- Approvazione nuovi percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Recepimento delle disposizioni modificative agli Accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34,

commi 2 e 3, e 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. del 22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Modifica delle de liberazioni di Giunta regionale 22 marzo 2010, n. 224, 13 luglio 2012, n. 361, 30 dicembre 2013, n. 512. Revoca deliberazione della Giunta regionale del 7 marzo 2007, n. 140”;

- Deliberazione Giunta Regionale- numero 452 del 25/07/2017 recante ii “Recepimento Accordo Stato-Regioni 7 luglio 2016 - Approvazione nuovi percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art . 32 del d.lgs. 9 aprile 2008,n. 81 e s.m.i. Recepimento delle disposizioni modificative agli Accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3,e 37, comma 2,del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. del 22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Modifica delle deliberazioni di Giunta regionale 22 marzo 2010, n. 224, 13 luglio 2012, n. 361, 30 dicembre 2013, n. 512. Revoca deliberazione della Giunta regionale del 7 marzo 2007, n. 140”;
- Indicazioni Operative Regionali per la Formazione alla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e Abilitazione all’Uso di Attrezzature di Lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 (2018) - Regione Lazio Comitato Regionale di Coordinamento ex-art. 7 D. Lgs. 81/08;
- Direttiva 6 Agosto 2004 del Ministro per l’innovazione e le tecnologie e del Ministro per la funzione pubblica, in materia progetti formativi in modalità e-learning nelle pubbliche amministrazioni e relative linee guida allegate ;
- Legge Regionale n. 9 del 3/08/2004 - Regione Lazio “Istituzione dell’azienda regionale per l’emergenza sanitaria ARES 118”;
- Deliberazione DG ARES 118 n.45/2017- Approvazione procedura “Competenza, Formazione e Consapevolezza”, del Protocollo Formativo in materia di SSL e relativo Piano annuale di informazione, formazione ed addestramento.